COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

Area Metropolitana di Bari

ORDINANZA N. 121 DEL 30/12/2016

Oggetto: Ordinanza sindacale per lo sgombero della neve da parte dei cittadini lungo i marciapiedi prospicienti le proprietà e obbligo, ai conducenti dei veicoli, di circolare con pneumatici da neve, o catene a bordo, durante le nevicate o in caso di formazione di ghiaccio.

IL SINDACO

Premesso che quasi ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, specie per le successive gelate, pericolo all'incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione;

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali e che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;

Considerato che è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità, oltre ai servizi di sgombero neve e spargimento sale che saranno assicurati dall' Amministrazione Comunale;

Rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

Accertata la necessità di istituire lungo le strade comunali l'obbligo a circolare con catene per neve o pneumatici da neve, in considerazione del verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

Visto il Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Leg.vo 285/92 e s.m.i. e relativo

www.pneumatici-sottocontrollo.it

Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato di cui al D.P.R.6.12.1999 n.495 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. E' vietato depositare su vie ed aree pubbliche o di uso pubblico la neve accumulatasi nei cortili o in luoghi privati;

2. Che, per tutto il periodo di ogni anno compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile, in caso di precipitazioni a carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale ghiacciato/sdrucciolevole, è fatto obbligo di circolare, su tutte le strade comunali del territorio, con veicoli muniti di speciali pneumatici da neve montati ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Dal presente obbligo sono esonerati i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che possono circolare solamente in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

3. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

DEMANDA

Alla Polizia Locale di verificare l'osservanza della presente ordinanza

RACCOMANDA

a. ai proprietari o conduttori di immobili a qualunque uso adibiti, durante e dopo le nevicate, di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti detti immobili e, laddove il marciapiede non esista, di mantenere pulito uno spazio di larghezza sufficiente a garantire il passaggio dei pedoni per tutto il fronte di rispettiva pertinenza lungo le vie e le aree pubbliche o di uso pubblico, usando l'accortezza di liberare l'imbocco delle caditoie e dei tombini dalla neve, al fine di agevolare il deflusso delle acque derivanti dallo scioglimento;

b. ai proprietari di immobili che abbiano tetti, davanzali, gronde e/o balconi aggettanti su aree pubbliche o di uso pubblico di rimuovere, con le dovute cautele, la neve ed il ghiaccio che possano cadere al suolo e risultare pericolosi per il pubblico transito;

c. ai proprietari o conduttori degli immobili, in caso di gelo, di cospargere sui passaggi di cui al precedente punto 1, segatura, sabbia, sale o altro materiale antisdrucciolevole atto ad evitare pericolo per i pedoni, evitando di gettare e spandere acqua che possa congelarsi;

d. a tutti i cittadini di mantenersi informati circa le "allerte meteo" emanate dalla Protezione Civile anche attraverso la registrazione al servizio di informazione che l'Amministrazione Comunale ha attivato e reso disponibile presso il sito istituzionale all'indirizzo http://infoalert365gioiadelcolle.3plab.it/ raggiungibile attraverso apposito banner nella home page http://www.comune.gioiadelcolle.ba.it/

www.pneumaticisottocontrollo.it

e. ai proprietari degli autoveicoli, in caso di nevicata che superi lo strato di cm. lO, di allontanare i mezzi dalla sede stradale per agevolare le operazioni di rimozione della neve, ricoverando li nei box o nelle autorimesse o nei cortili delle abitazioni

AVVERTE

che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista dall'art.7 bis secondo comma del TUEL 267/2000, da Euro 50,00 a Euro 500,00 con le modalità di cui agli art. 17 e 18 della L. 689/81 ovvero, per le infrazioni al punto 2 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 85,00 ad € 338,00 se commesse fuori dal centro abitato e da € 41,00 a € 169,00 se commesse all'interno del centro abitato, con l'intimazione al conducente di non proseguire la marcia senza essersi dotato dei mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Prefetto di Bari entro 30 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio; ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, affissa mediante manifesti murari, inviata al Comando di Polizia Municipale per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di quanto prescritto e trasmessa alla Prefettura di Bari, alla Regione Puglia - Sez. Protezione Civile, , al Comando Staz. dei Carabinieri, al Com. Ten. della Guardia di Finanza, al Distaccamento Polstrada e al Com. Staz. del Corpo Forestale dello Stato.

Dalla residenza Municipale, 30/12/2016

IL SINDACO
F.to Dott. Donato LUCILLA

www.pneumaticisottocontrollo.it